



REGOLAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ATS DI PAVIA

REG ACS 01

(Approvato con Decreto n. 560/DGi del 25.07.2024)

Preparato	Direttore SC Affari Generali e Risorse Strumentali
Verificato	Direttore Amministrativo
Approvato	Direttore Generale
Identificato ed editato	Responsabile qualità aziendale

Rev.	Descrizione modifica	Data di applicazione
0	Prima emissione	Data di approvazione del decreto



INDICE

Articolo 1: NATURA	Pag. 1
Articolo 2: FUNZIONI E ATTIVITA'	Pag. 1
Articolo 3: COMPOSIZIONE E NOMINA	Pag. 1
Articolo 4: MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	Pag. 2
Articolo 5: PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE	Pag. 2
Articolo 6: INDENNITA'	Pag. 2
Articolo 7: DURATA	Pag. 3
Articolo 8: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	Pag. 3
Articolo 9 : PRIVACY	Pag. 3
Articolo 10: TRASPARENZA	Pag. 4
Articolo 11: ENTRATA IN VIGORE	Pag. 4
Articolo 12: MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO	Pag. 4
Articolo 13: MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO	Pag. 4



REGOLAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ATS DI PAVIA

Articolo 1 – NATURA

In attuazione dell'art. 3-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. e dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. è costituito, quale Organo dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia, il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è l'Organo dell'ATS con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile.

Articolo 2 – FUNZIONI E ATTIVITA'

Il Collegio Sindacale svolge in particolare le seguenti funzioni:

- verifica la regolarità amministrativa e contabile dell'ATS;
- vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di esercizio;
- effettua periodicamente le verifiche di cassa;
- provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente;
- riferisce alla Regione sui risultati dei riscontri effettuati.

Articolo 3 – COMPOSIZIONE E NOMINA

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, come modificato all'art. 1, comma 574, della Legge n. 190 del 23.12.2014, è composto da tre componenti di cui:

- uno designato dal Presidente della Giunta Regionale;
- uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- uno designato dal Ministro della Salute.

Il Direttore Generale provvede alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e li convoca per la prima seduta, nella quale viene eletto il Presidente del Collegio stesso.



Articolo 4 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Le funzioni di Segreteria sono svolte dalla Struttura dell'Agazia competente in materia di Affari generali.

La convocazione della riunione, a firma del Direttore Amministrativo, viene effettuata, su indicazione del Presidente del Collegio Sindacale e trasmessa dalla Segreteria, con congruo preavviso, ai componenti del Collegio stesso.

La convocazione riporta la data della seduta, l'Ordine del Giorno e la modalità di svolgimento. Le riunioni possono essere convocate in presenza, in videoconferenza o in modalità mista, in base alle esigenze dell'Agazia e dei componenti del Collegio Sindacale. Sarà compito della Segreteria attivare il link a cui connettersi e trasmetterlo a mezzo e-mail ai componenti del Collegio Sindacale. Il verbale di ogni seduta viene redatto dal Presidente o dai componenti del Collegio Sindacale, con il supporto della Segreteria, attraverso l'applicativo informatico realizzato dal MEF-Ragioneria Generale dello Stato; al termine della riunione il verbale, verificato da tutti i componenti del Collegio stesso, viene trasmesso alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

Articolo 5 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

Per la validità delle sedute del Collegio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di impedimento a partecipare ad una seduta, ogni componente ne dà preventiva comunicazione alla Segreteria. Non è ammessa la designazione di sostituti.

Articolo 6 – INDENNITA'

Ai componenti del Collegio Sindacale spetta un'indennità per l'espletamento delle funzioni determinata ai sensi dell'art. 12 comma 16 della Legge Regionale n. 33 del 31.12.2009 e s.m.i. ed ulteriori disposizioni in materia (DGR n. X/4648 del 19/12/2015).

Tale indennità esclude qualsiasi trattamento accessorio (come da circolare Direzione Generale Sanità, ora Direzione Generale Welfare prot. 35632 del 29.09.2008) ed il rimborso delle spese può essere riconosciuto solo ai componenti che siano dipendenti pubblici (come da circolari Direzione Generale Sanità, ora Direzione Generale Welfare: prot. 20125 del 29.05.2009 e prot. 26469 del 15.07.2009).



Articolo 7 – DURATA

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, come modificato all'art. 1, comma 574, della Legge n. 190 del 23.12.2014, dura in carica tre anni.

Articolo 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'attività del Collegio Sindacale impone ai componenti e a chiunque vi partecipi in forma stabile, periodica od occasionale, il rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati trattati.

Articolo 9 - PRIVACY

Nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018), i dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati dall'ATS di Pavia, in veste di Titolare del trattamento dati, esclusivamente per le finalità in esso previste attraverso il personale delle Strutture competenti a ciò espressamente autorizzato.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti, nonché per gli adempimenti successivi connessi all'espletamento della procedura.

Il suddetto trattamento trova la propria base giuridica nel consenso dell'interessato (art. 6, par.1, lett. a), GDPR), revocabile nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di atto pubblico, e nell'adempimento dei connessi obblighi normativi (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679).

Titolare del trattamento è l'ATS di Pavia, con sede legale in Pavia (PV) Viale Indipendenza n. 3. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento di funzioni istituzionali.

Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, con strumenti cartacei e informatici.



Articolo 10 - TRASPARENZA

Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs n. 33 del 04/03/2013 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed è pertanto pubblicato sul sito web istituzionale in "Amministrazione Trasparente".

Articolo 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione e da tale data ogni altra disposizione precedente è da ritenersi superata.

Articolo 12 - MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diffuso mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'ATS di Pavia.

Articolo 13 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa espressamente rinvio al codice civile e alle normative legislative e regolamentare di riferimento vigenti.